

IL COLLEGIO RIVENDICA LE COMPETENZE DEL GEOMETRA NEL SETTORE AGRICOLO

BERNARDINO ROMITI

Oggi in Italia alcuni settori economici sono caratterizzati da una forte spinta rigeneratrice e, tra questi, a pieno titolo si distingue il settore agricolo. Davanti a tassi di disoccupazione sempre crescenti, un ritorno alle origini è un'ipotesi che attrae molti giovani, e non solo. Le motivazioni sono molteplici, dalla ritrovata coscienza per il rispetto del territorio alle concrete opportunità di business che il settore offre.

È facile intuire che in breve tempo cresceranno le offerte di lavoro e, parallelamente, dovranno essere adottate nuove politiche per agevolare l'insediamento e la stabilità dei giovani in agricoltura, modificando quei processi che sono causa di impedimento a sbocchi di lavoro nel settore agricolo.

È evidente che un processo di tale complessità potrà essere avviato solo dopo approfonditi studi, valutazioni, orientamento e formazione, tutti strumenti necessari per far comprendere ai giovani che essere imprenditori vuol dire confrontarsi con le evoluzioni della società, sapendo recepire le varie opportunità che si presentano. Proprio la politica dovrà trovare le modalità per favorire la crescita dell'impresa giovanile pronta ad accettare la competizione legata a tale scelta. Quella politica che, fino ad oggi, ha mortificato l'imprenditoria in agricoltura, con la mancanza di misure incentivanti e finanziamenti pubblici nel settore

Negli ultimi anni in Italia il settore agricolo ha registrato una fiorente crescita e ha visto sempre più numerosi giovani, e non solo, attratti dal mondo dell'agricoltura. Un processo che la categoria dei geometri deve e vuole favorire soprattutto per il fatto che la nostra attività professionale ci connota come attori e non comparse in questo settore. Malgrado la conferma delle nostre competenze che viene dalla legislazione nazionale, la Regione Lazio ha parzialmente escluso la competenza dei geometri nel settore agrario.

Il Consiglio del Collegio di Roma ha già più volte rappresentato agli organi politici regionali la decisa contrarietà a questa esclusione ed è attualmente in pressing sull'Assessorato per ottenere l'eliminazione delle norme che, ingiustamente e illegittimamente, precludono l'attività professionale del geometra nel settore agricolo, di fronte a competenze riconosciute da norme nazionali.



SOLTANTO UNA POLITICA A FAVORE DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA POTRÀ CONSENTIRE ALL'IMPRESA AGRICOLA, AGLI AGRITURISMI, AL TURISMO RURALE, DI RISPONDERE ALLE SFIDE CHE L'ASPETTANO NEL PROSSIMO FUTURO A LIVELLO NAZIONALE E COMUNITARIO.



agricolo, finalizzati a valorizzare i progetti imprenditoriali e di sviluppo. Soltanto una politica a favore dei giovani in agricoltura potrà consentire all'impresa agricola, agli agriturismi, al turismo rurale, di rispondere alla sfide che l'aspettano nel prossimo futuro a livello nazionale e comunitario.

La categoria dei geometri deve e vuole favorire e partecipare a questa rigenerazione del settore agricolo che ci vede con la nostra attività professionale attori e non comparse nelle operazioni per le attività peculiari del settore quali:

- ricomposizioni e miglioramento fondiario;
- diversificazioni delle attività agricole per sviluppare attività plurime e multifunzionali;
- piani di sviluppo rurale;
- piani di utilizzazione aziendale;
- assistenza tecnica per l'accesso al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

LE COMPETENZE DEL GEOMETRA NEL SETTORE AGRICOLO

Il panorama descritto nella premessa rende ancora più ingiusta ed inaccettabile la decisione già contenuta nella legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 che all'art. 57 esclude la competenza professionale del geometra nel settore agricolo (P.U.A.-PSR) e che viene riproposta nel nuovo "Testo Unico delle Norme sul Governo del Territorio", elaborato dall'Assessorato alle Politiche del Territorio della Regione Lazio, all'art. 69 comma 4.

È indubbio che questa limitazione sia in aperto, netto ed insanabile conflitto con la vigente legislazione nazionale in materia delle competenze professionali dei geometri che, invece, riconosce loro tale competenza in ambito agricolo. Difatti il corpo normativo entro il quale operano questi professionisti è costituito dalla legge professionale R.D. 274/1929 e dalla Tariffa professionale del 1949. Tanto che l'art. 16 del Regolamento per la professione di geometra, nel definire gli ambiti di competenze della categoria, riserva loro un ampio spazio alle attività nel settore agricolo, dal punto di vista tecnico, amministrativo e giuridico. A rafforzare questa tesi è il riconoscimento che la legge n. 320/1963 dà ai geometri della qualifica di esperti nelle controversie innanzi le Sezioni specializzate agrarie.

A ulteriore testimonianza della competenza del geometra nel settore agricolo parla il passato che lo ha visto incarnare la storica figura dell'agrimensore e parla il presente con i programmi di studio, sia di base che di specializzazione, che trattano con ampiezza di argomenti le discipline riferite alla materia agraria.

Per comprendere meglio l'ampiezza delle competenze riservate alla categoria, è necessario individuare nel contesto normativo le disposizioni che conferiscono ai geometri il diritto di prestazioni professionali in materia agraria. Le competenze, ripetiamo, vengono classificate dall'art. 16 del Regolamento professionale, come segue:

È NECESSARIO INDIVIDUARE NEL CONTESTO NORMATIVO LE DISPOSIZIONI CHE CONFERISCONO AI GEOMETRI IL DIRITTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA AGRARIA. LE COMPETENZE VENGONO CLASSIFICATE DALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO PROFESSIONALE.

lett. a) – operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

lett. b) – misura e divisione di fondi rustici;

lett. e) – stima di aree di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazioni; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione dei danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni specifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

lett. g) – stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna di beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali. Stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

lett. h) – funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende;

lett. i) – curatele di piccole e medie aziende agrarie in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari.

lett. l) – progetto, direzione, sorveglianza e liqui-

dazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti le aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori di irrigazione e di bonifica, provviste di acque per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la relazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

lett. o) – misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

lett. p) – funzioni peritali e arbitramentali.

La classificazione che precede evidenzia in modo palese il carattere prevalente delle prestazioni agrarie rispetto alle altre materie assegnate alla competenza dei geometri. Questo sistema di competenze, nato con il detto Regolamento, è stato successivamente completato con l'entrata in vigore della Tariffa professionale approvata con legge 2 marzo 1949, n. 274, con la quale vengono ulteriormente precisati i compiti riservati alla categoria ed in particolare vengono ricomprese nelle competenze dei geometri le seguenti prestazioni, art. 57 della tariffa:

- costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie (cat. I, lett. b);
- strade e canali (cat. II, lett. f);
- strade di collina alta e montagna che presentino maggiori difficoltà di studio (cat. II, lett. g);
- arginature e lavori di terra (cat. II, lett. h);
- impianti per provvista, condotta e distribuzione d'acqua (cat. II, lett. l),
- bonifiche idrauliche e irrigazione a gravità con portata massima di 100 litri al min/sec (cat. III, lett. m);
- bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata. Piccole elevazioni d'acqua di lieve entità (cat. III, lett. n);
- progetti di bonifica agraria (cat. III, lett. o).



La Tariffa e il Regolamento costituiscono un unico corpo legislativo che, comunque, non determina a favore della categoria dei geometri uno spazio esclusivo all'interno delle competenze in agraria, in quanto trova il proprio limite nelle competenze che la legge riconosce a favore delle categorie professionali concorrenti.

In sintesi le competenze si possono catalogare nei seguenti ambiti:

- Contratti Agrari: trovano esplicito ed esclusivo riconoscimento solo nell'ambito professionale dei geometri;
- Estimo Rurale: l'ordinamento professionale dei Geometri delinea un sistema di competenze in materia di estimo rurale a tal punto che la legge professionale di categorie operanti nel settore agricolo, oltre a specifiche attribuzioni in materia, rimanda ad esso per il riconoscimento della competenza nelle materie comuni richiamate nell'art. 19 del R.D. 274/1929;
- Bonifica: attività di competenza dei geometri, esclusa la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; tale attività dovrà essere eseguita secondo il criterio generale che sia a carattere funzionale alle necessità della singola azienda agraria;
- Edilizia Rurale: la fonte delle competenze in materia di edilizia rurale è contenuta nell'art. 57 della tariffa professionale.

CONCLUSIONI

A conclusione di questa disamina si può osservare che sono stati individuati, all'interno delle previsioni generali del Regolamento professionale, alcuni grandi ambiti di competenza nei quali sono state raggruppate le attività professionali dei geometri nel settore agricolo e il criterio generale comune a tutta la materia è ravvisato nel concetto di escludere "casi di notevole importanza economica" o "complessità di elementi di valutazione".

Ne risulta, alla fine, uno spazio operativo professionale caratterizzato da una molteplicità di competenze di natura tecnica, giuridica ed economica il cui limite è posto sotto il profilo quantitativo-qualitativo e, sostanzialmente, entro i limiti della non elevata importanza o complessità dell'opera che si ravvisa nella singola azienda agraria.

Il Consiglio del Collegio di Roma ha già più volte rappresentato agli organi politici regionali la decisa contrarietà a questa parziale esclusione della categoria dal settore agrario ed è attualmente in pressing sull'Assessorato per ottenere l'eliminazione delle norme che, ingiustamente e illegittimamente, precludono l'attività professionale del geometra nel settore agricolo, di fronte a competenze riconosciute da norme nazionali.